

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE  
DI LAVORO UNICO IMPRESE EDILI FERRARA**

In Ferrara

Tra

ANCE Ferrara Sezione Edile di Unindustria Ferrara rappresentata da **PAOLO MARTINELLI**

CNA COSTRUZIONI rappresentata da **RICCARDO ROCCATI**

CONFARTIGIANATO Ferrara rappresentata da **RICCARDO MANTOVANI**

LEGACOOP Ferrara rappresentata da **LIVIO CARAVITA**

CONFCOOPERATIVE della provincia di Ferrara rappresentata da **GIUSEPPE BASSI**

AGCI Ferrara rappresentata da **GIULIANO GRANDI**

e

Le Segreterie Provinciali di

FENEAL-UIL rappresentata da **CARLO RIVETTI**

FILCA-CISL rappresentata da **CORRADO POLA**

FILLEA-CGIL rappresentata da **PIRELLA FERDINANT**

Visti:

I vigenti CCNL di settore

convengono


di sottoscrivere il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili, da valere nella Provincia di Ferrara.

**PREMESSA**

*Le OO.PP e le OO.SS firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza alla fase contrattuale che si è appena conclusa nel settore delle costruzioni perché essa si inserisce in un quadro settoriale pesantemente segnato dalla crisi e di conseguenza in continua evoluzione negativa oltre che andarsi ad integrare con la nuova copertura contrattuale derivante dal rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.*

*Come Parti Sociali, si riconferma la validità degli Accordi nazionali che hanno introdotto la contrattazione integrativa ed il concetto di salario legato a valutazioni territoriali in generale, ed in particolare alla produttività qualità e competitività espressa localmente dal settore edile.*

*La sottoscrizione del primo Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all'intera platea dei lavoratori edili che operano nella provincia di Ferrara.*



Occorre in questa fase, non fermarsi solo all'aspetto salariale, che è pure importante, ma questo quadro richiede alle parti sociali più responsabilità e costanza per promuovere politiche attive per un rilancio qualitativo del comparto edile, che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere.

In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale.

Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio.

Il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parti e consolidare le politiche concertative per il settore.



## ART. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

Al fine della salvaguardia del lavoro e dell'occupazione, le Parti procederanno:

- Ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economica/occupazionale del settore;
- A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-Sindacati) con le Stazioni Appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli appalti pubblici e privati, come previsto dal Protocollo appalti del 18/06/2012 e precedenti che ne governano la gestione anche con riferimento alla normativa vigente in materia di DURC;
- Ad effettuare uno studio comune (sindacati/associazioni datoriali/stazioni appaltanti pubbliche) di analisi delle opere nel territorio per proporre le priorità;
- Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d'intesa con le Aziende, un confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;
- A garantire forme di solidarietà.

Al fine di incentivare l'inserimento di giovani nel settore edile e così concorrere a garantire la sostituzione dei lavoratori che fuoriescono dal settore, le Parti si impegnano a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti organizzati da Edilform Estense sgravi presso la Cassa Edile di Ferrara, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa stessa.

## ART. 2 - SISTEMA DI INFORMAZIONE - APPALTI E SUBAPPALTI

Le Parti, nello spirito della premessa, assumono il livello dello scambio di informazioni come centrale, per garantire quella continuità di rapporti utili ad intervenire congiuntamente su tutti i processi di cambiamento che il settore sta subendo in questi anni di crisi.

Più propriamente, per quanto attiene la conoscenza dell'evoluzione del settore delle costruzioni nella nostra provincia, le parti si avvarranno dei dati e delle elaborazioni effettuate dalla Cassa Edile di Ferrara.

Allo scopo di monitorare costantemente e tempestivamente l'evoluzione del settore delle costruzioni le parti si impegnano, entro la valenza del prossimo rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara, a riorganizzare e rilanciare l'attività dell'osservatorio provinciale paritetico dell'edilizia.

## ART. 3 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE


Le Parti convengono che sia necessaria un'azione comune in modo tale da favorire l'emersione del lavoro irregolare; a tal fine le parti si impegnano reciprocamente al recepimento e all'approfondimento delle normative legali e contrattuali in materia di regolarità contributiva.

## ART. 4 - MECCANISMI CONTRIBUTIVI PREMIALI/ PRESTAZIONI E ASSISTENZE

Il regolamento generale su contribuzioni e prestazioni di Cassa Edile, è contenuto nell'allegato Accordo tra le Parti del 17 Settembre 2014, che forma parte integrante del presente CIPL.

Le Parti convengono circa l'adozione di meccanismi contributivi premiali che attraverso previsioni e valutazioni di parametri oggettivi e qualitativi delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ferrara, favoriscano quelle che dimostrano una migliore capacità e qualità imprenditoriale, del lavoro e della sicurezza.

Si concorda pertanto sin d'ora che a partire dall'anno edile 2014-2015, alle Imprese iscritte da almeno 3 anni edili consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara, in regola con i versamenti contributivi, che rispettano integralmente il contratto nazionale e provinciale di lavoro e che denuncino un monte ore settimanale non inferiore alle 40 ore, verrà concesso uno sgravio contributo del contributo A.P.E. dell'1%, attingendo le risorse necessarie dal Fondo riserva A.P.E. ordinaria.



Le Imprese iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 3 anni edili, in regola con i contributi e che hanno effettuato l'attività di asseverazione presso l'ente preposto Edilform Estense di Ferrara sarà rimborsato il 50% della spesa effettivamente sostenuta allo scopo e fino ad un massimo di 500,00 euro.

**(REGOLAMENTO per gli sgravi contributivi)**

Il ristorno dei contributi, 1% del contributo A.P.E., alle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ferrara è quello pattuito nel presente CIPL il cui spirito e le premesse si intendono qui integralmente richiamate. Preliminarmente avviene la verifica dell'anzianità di iscrizione continuativa delle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara di almeno 3 anni edili; per consecutivi si intendono anche gli anni 2012/2013 e 2013/2014 presso le tre Casse Edili pre-esistenti alla data del 1 ottobre 2014.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Ferrara verifica e approva per le Imprese interessate le regolarità dei versamenti contributivi alla data del 30 novembre (valuta per la Cassa Edile) successivo alla scadenza del triennio edile ed il possesso della regolare certificazione DURC alla data del 30 novembre o, del pari verifica che non sussistano accertate e documentate irregolarità nell'applicazione dei vigenti CCNL e CIPL, Protocollo Provinciale appalti e leggi vigenti.

Pertanto, premesso e verificato quanto sopra, la Cassa Edile di Ferrara potrà procedere con il rimborso dello sgravio dell'1%, relativamente all'ultimo anno edile, alle imprese beneficiarie, entro il successivo mese di Maggio, nelle seguente misura:

Contributo A.P.E. : da 3,80% a 2,80% = ristorno pari all' 1,00%

Al fine del rimborso del 50% della spesa effettivamente sostenuta per l'attività di asseverazione, la Cassa Edile di Ferrara invierà annualmente, entro e non oltre il mese di Gennaio di ogni anno, ad Edilform Estense di Ferrara la lista delle Imprese che sono iscritte consecutivamente alla Cassa Edile di Ferrara da almeno 3 anni edili.

Tassativamente entro e non oltre il 15 di Aprile, Edilform Estense di Ferrara comunicherà alla Cassa Edile di Ferrara le imprese in regola con le norme sulla Asseverazione e quelle che eventualmente non lo sono indicandone le motivazioni.

Pertanto, premesso e verificato quanto sopra, la Cassa Edile di Ferrara potrà operare, previa presentazione della lista delle Imprese interessate al Consiglio per l'approvazione, il rimborso del 50% della spesa effettivamente sostenuta allo scopo e fino ad un massimo di 500,00 euro.


Le imprese, per aver diritto alla percentuale di sgravio sopra indicata ed al rimborso del 50% delle spese sostenute per l'asseverazione, dovranno aver denunciato un monte ore settimanale non inferiore alle 40 ore come previsto dall'art. 29 della L. 341/94.

Si specifica che le risorse per il ristorno del 1,00% e per il rimborso del 50,00% delle spese effettivamente sostenute per l'asseverazione alle Aziende in regola con la normativa del presente articolo, sono quelle del fondo riserva A.P.E. ordinaria.

**ART. 5 - POLITICHE DI ACCOGLIENZA**

Le Parti condividono l'importanza dell'integrazione lavoro/accoglienza. Con l'obiettivo condiviso di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Ferrara, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, all'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL vigenti in materia di ferie, un periodo di aspettativa massimo di tre settimane non retribuite, in subordine alla massima fruizione delle ferie prevista per legge e per CCNL, per motivi personali o familiari atti a raggiungere il proprio paese di origine.

Tale aspettativa non retribuita, può essere richiesta nell'arco dell'anno solare, preferibilmente nei periodi luglio/agosto - dicembre/gennaio, tenendo conto delle esigenze produttive e aziendali.



Le Parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l'accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Ferrara.

#### ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del settore edile.

Viene confermato, a titolo esplicativo, che per gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte:

Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL)

Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL)

Impiegati = 92 ore annue per le aziende del settore della cooperazione

Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le OO.SS territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei permessi annui.

In deroga a quanto previsto dagli art. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella provincia di Ferrara, le Imprese continueranno all'assolvimento di tale obbligo tramite l'accantonamento (5.40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere.


Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell'anno. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell'arco dell'intero anno, è data la possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di recuperi.

#### Art. 7 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE/PREMIO DI PRODUZIONE

L'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:

LIVELLI	IMPORTO (Euro)
Ottavo	497,93
Settimo	378,29
Sesto	346,34
Quinto	287,50
Quarto	267,66
Terzo	248,83
Secondo	224,54
Primo	193,35

Relativamente alle Aziende dei settori Artigianato e Cooperazione, i maggiori importi già erogati a titolo di ITS, verranno assorbiti dai futuri aumenti retributivi stabiliti dai rispettivi CCNL.



## Art. 8 - E.V.R. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (di seguito anche EVR) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dell'andamento congiunturale del settore edile provinciale, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

L'EVR viene istituito in attuazione dei vigenti CCNL delle imprese edili dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione e sarà correlato, ai fini della sua erogazione, all'andamento degli indicatori, territoriali ed aziendali, di seguito indicati ed al loro valore ponderale.

Le Parti si danno atto e ne confermano la natura di premio variabile, incerto ed indeterminabile in relazione all'erogazione ed alla sua misura, in quanto effettivamente collegato al raggiungimento degli obiettivi prefissati

### 1) INDICATORI TERRITORIALI

In sede territoriale, l'elemento variabile - EVR - sarà collegato all'andamento congiunturale del settore nel suo complesso a livello provinciale, come rilevato sulla base degli indicatori di produttività, qualità e competitività oltre specificati.

In attuazione dei vigenti CCNL, le Parti convengono di individuare quale quinto indicatore territoriale *il rapporto tra le ore lavorate e le ore di infortunio*.

Ne consegue, pertanto, che gli indicatori da utilizzare a livello territoriale, risultano essere quelli di cui alla tabella sotto riportata, a cui le Parti hanno convenuto di attribuire le seguenti incidenze ponderali in termini percentuali:

- Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili	25%
- Monte salari denunciato alle Casse Edili	20%
- Ore complessivamente denunciate alle Casse Edili	25%
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la provincia di FERRARA (dato ISTAT)	5%
- Rapporto fra ore lavorate ed ore infortuni	25%




Le Parti procederanno, nel corso di apposito incontro di verifica, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno solare di vigenza del presente contratto integrativo, al raffronto degli indicatori di cui sopra, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.

In sede di prima applicazione la verifica afferente all'anno 2011 verrà effettuata entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo, prendendo a comparazione gli indicatori medi relativi al triennio 2011-2010-2009, con quelli relativi al triennio 2010 - 2009 - 2008.

Per la verifica relativa all'anno in corso, verranno quindi esaminati, nel mese di gennaio 2013, gli indicatori medi relativi al triennio 2012 - 2011 - 2010, raffrontati agli indicatori medi del triennio 2011 - 2010 - 2009.

Per l'effettuazione delle future verifiche annuali ogni triennio di osservazione dei risultati slitterà pertanto di un anno.



In sede di verifica annuale le parti, in relazione al parametro Valore aggiunto di cui alla lettera d), prenderanno a riferimento l'ultimo triennio utile (2006 -2007- 2008).

La misura massima di EVR eventualmente erogabile è stabilita nella misura che segue, espressa in valore orario:

#### Aziende Industria - Valori orari


Liv 7	0.49
Liv. 6	0.44
Liv. 5	0.37
Liv. 4	0.34
Liv. 3	0.32
Liv. 2	0.29
Liv. 1	0.25

#### EVR Aziende Artigiane - Valori Orari

Liv 7	0.53
Liv. 6	0.46
Liv. 5	0.38
Liv. 4	0.35
Liv. 3	0.33
Liv. 2	0.30
Liv. 1	0.26

#### EVR Aziende Cooperazione - Valori Orari

Liv. 8	0.63
Liv 7	0.53
Liv. 6	0.45
Liv. 5	0.39
Liv. 4	0.35
Liv. 3	0.32
Liv. 2	0.29
Liv. 1	0.25



Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti indicatori territoriali pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'importo annuo calcolato sulla base delle percentuali sopra convenute; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due indicatori risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due degli indicatori pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino eventualmente al 100% dell'importo, come sopra determinato.

Le Parti provvederanno ad informare le Imprese, per il tramite della Cassa Edile, dell'esito della verifica territoriale di cui sopra, onde consentire alle stesse imprese di procedere, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito individuate al successivo paragrafo "VERIFICA AZIENDALE", al calcolo, in sede aziendale, dell'elemento variabile della retribuzione.

Rimane inteso che in caso di mancato raggiungimento dei risultati degli indicatori territoriali, non si procederà alla verifica aziendale, in quanto l'EVR in questo caso non è dovuto.

## **2) INDICATORI AZIENDALI**

Per l'eventuale erogazione dell'EVR, a seguito della verifica del raggiungimento di almeno un risultato a livello territoriale, ogni azienda procederà conseguentemente alla verifica aziendale dei seguenti due indicatori:

***Ore denunciate in Casse Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati, l'indicatore aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul LUL;***

***Volume affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa.***

In fase di verifica aziendale, l'impresa procederà al raffronto degli indicatori, di cui alla tabella sopra riportata, su base triennale, effettuando la comparazione con il triennio precedente.

Per la verifica relativa all'anno 2011, saranno esaminati gli indicatori medi relativi al triennio 2011-2010-2009, confrontati con gli indicatori medi del triennio 2010-2009-2008.

Per la verifica relativa all'anno in corso, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al triennio 2012-2011-2010, raffrontati agli indicatori medi del triennio 2011-2010-2009.

Per l'effettuazione delle future verifiche annuali ogni triennio di osservazione dei risultati slitterà pertanto di un anno.

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora entrambi i suddetti due indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'EVR stesso verrà riconosciuto nella misura stabilita a livello territoriale, qualora questo sia dovuto.

Ove invece un solo indicatore risulti pari o positivo, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 30% di quanto stabilito a livello territoriale.

Nel caso entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l'EVR non è dovuto.

Qualora uno o entrambi i parametri dovessero risultare negativi, per avvalersi della possibilità di non riconoscere ai lavoratori l'EVR o per riconoscerlo in misura ridotta in virtù del presente accordo, l'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile, entro la data del 28 febbraio, di ogni anno, apposita autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato.

In sede di prima applicazione e con riferimento all'EVR afferente all'anno 2011 detta autodichiarazione dovrà essere trasmessa entro la data del \_\_\_\_\_, una volta avuto riscontro dalla Cassa Edile dell'esito della verifica territoriale di cui sopra.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are several overlapping signatures, some appearing to be initials like 'PM'. On the right, there are more signatures, including one that looks like a stylized 'M' or 'N'. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the main text.



Le Parti convengono di costituire, presso la Cassa Edile, apposita commissione paritetica provinciale, che avrà il compito di esaminare le autodichiarazioni inviate dalle imprese.

L'impresa che non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione è tenuta all'applicazione dell'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Le imprese fuori provincia erogheranno l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Le imprese di nuova costituzione (eccetto quelle provenienti da trasferimenti d'azienda) erogheranno l'EVR a partire dal terzo anno di attività.

L'EVR, ove spettante, sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla data di erogazione dello stesso, in forma mensilizzata, con decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno. Esso competerà in misura intera per i lavoratori in servizio per l'intero anno di riferimento e riproporzionato in caso di assunzione in corso di anno (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero).

Le Parti si riservano di verificare che per i lavoratori cessati e per i lavoratori assunti con contratto a termine, l'EVR possa essere liquidato mediante Cassa Edile, secondo modalità da concordare.

L'EVR sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termini (la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero)

Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time, l'EVR sarà riconosciuto in proporzione all'orario di lavoro concordato.

Le Parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti indiretti, differiti e quant'altro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile.

Inoltre le Parti, ai sensi del 2° comma, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

#### ART. 9 - TRASFERTA

A partire dalla data del 1° luglio 2013 fatto salvo applicazioni migliorative in sede aziendale, ai lavoratori in servizio comandati a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diaria giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:

Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 6%


Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%

Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%

Oltre 121 km (c.s.) = 20%

Le Parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all'interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta.

Si specifica che la diaria di trasferta non è inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.



### MENSA E ALLOGGI PER TRASFERTA

I lavoratori inviati in trasferta fino a 60 km - tragitto di sola andata -, contribuiranno al costo del pasto come previsto dal successivo art. 10. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell'azienda.

Viene riconfermato che in caso di alloggio, l'azienda oltre a quanto stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.

Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane). Le imprese sono impegnate in modo preventivo ad anticipare ai lavoratori il costo delle spese vive di viaggio.

### TRASFERTA PARTE SPECIFICA COOPERAZIONE

Fatte salve tutte le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali, si conviene che all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello ove la presta normalmente e, comunque, fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'impresa, verrà corrisposta, a far data dal 31 Dicembre 2014, una diaria pari:

Da 0 a 40 km fuori dal territorio comunale: al 6% del minimo di paga base, contingenza e indennità territoriale per tutte le normali ore di lavoro oltre al vitto, all'alloggio e al trasporto con le modalità prevista nel presente accordo.

Da 41 a 60 km fuori dal territorio comunale: tale diaria, fermo restando quanto sopra stabilito, verrà riconosciuta nella misura del 8%.

Da 61 a 120 km fuori dal territorio comunale: tale diaria, fermo restando quanto sopra stabilito, verrà riconosciuta nella misura del 13%.

Per distanze superiori ai 121 km, tale diaria, fermo restando quanto sopra stabilito, verrà riconosciuta nella misura del 17%.

Si concorda che nell'ipotesi di rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza, le imprese sono impegnate in modo preventivo a fornire ai lavoratori il costo del trasporto e/o a sostenere il costo del trasporto stesso.

Il presente regolamento sulla trasferta non si applica ai trasfertisti, cioè a quei lavoratori il cui contratto o lettera di assunzione non preveda una sede di lavoro predeterminata ed ai quali vengono attribuite specifiche indennità o maggiorazioni della retribuzione per tutti i giorni retribuiti a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.


### ART. 10 - MENSA

A decorrere dal 1 luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell'Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L'eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore.

Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata.

Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc, assunto presso la sede dell'Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere.

L'indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenute conto nel suddetto aggiornamento.



Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l'attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato.

Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l'indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all'atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori.

Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell'impresa.

Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell'assenza, gli verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate. La rinuncia o la mancata prenotazione del pasto da parte del lavoratore, comunque, per qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun compenso sostitutivo.

Il lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all'impresa il 100% del costo. Il raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all'orario di cantiere ed esonera comunque l'impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell'azienda responsabile del servizio mensa.

#### MENSA PARTE SPECIFICA COOPERAZIONE

Le cooperative provvederanno a fornire il servizio di mensa direttamente o tramite terzi, attraverso convenzioni con mense aziendali, interaziendali o esercizi di ristorazione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di servizio di mensa.

L'importo del costo del pasto viene elevato, a decorrere dal 31 dicembre 2014 da 10,00 a 13,00 euro.

Rimane confermata la quota trattenuta al lavoratore nei limiti di 1,00 euro per costo fino a 13,00 euro, e di 2,00 euro per costo superiore a 13,00 euro.

Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in essere.

#### ART. 11 - CASA/LAVORO

Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano un mezzo di trasporto proprio, verrà riconosciuta la seguente indennità giornaliera, calcolando il solo tragitto di andata casa-lavoro:

- fino a 20 km Euro 6,00
- da 21 a 40 km Euro 12,00
- oltre 41 km Euro 18,00

Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall'abitazione del lavoratore al cantiere o azienda o punto di raccolta.

Tale indennità è riconosciuta al solo dipendente preventivamente autorizzato che effettivamente utilizzi il mezzo proprio.

L'indennità di trasporto regolata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del TFR, esclusi tutti gli altri istituti percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della suddetta indennità.

#### Indennità autisti

Per gli autisti degli automezzi che consentono il trasporto di persone sarà corrisposta, sempre che trasportino effettivamente delle persone, un'indennità pari a Euro 0,09 per chilometro (andata e ritorno).

#### ART. 12 - MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma del contratto nazionale, è devoluto a favore della Cassa Edile.

#### ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 (ferie) del presente accordo, la percentuale complessiva per la corresponsione agli operai del trattamento economico per gratifica natalizia e riposi annui, da calcolare sulla retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione, indennità territoriale di settore, rimane stabilita nella misura del 15,40%.

La suddetta percentuale complessiva del 15,40% risulta così composta: gratifica natalizia 10,00% riposi annui 5,40%.

L'importo della percentuale deve essere accantonato al netto convenzionale (pari al 11,35%) direttamente alla Cassa Edile di Ferrara.

A seguito dell'abrogazione del premio annuo prevista dal CIPL 19/4/1978, le imprese continueranno a conteggiare ed accantonare alla Cassa Edile il 18,50% sulla retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale) relativa alle ore di assenza per ferie (Accordo Provinciale 16 ottobre 1979).

#### ART. 14 - FERIE

Il diritto ad usufruire in base al D.Lgs 66/03 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue:

2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto.

In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo.

Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo. Le ferie maturate vanno godute per intero, fatte salve le deroghe legalmente consentite ed in tal caso liquidate.

Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell'effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto.

L'impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile la percentuale del 8,50%.

La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pari a 160 ore di orario normale.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa; a tal fine si considera mese intero la frazione di mese superiore a gg. 15.

#### ART. 15 - ENTI BILATERALI

##### EDILFORM ESTENSE

Con Verbale di Accordo del 15 novembre 2012 (vedi allegato) e con atto notarile del 30 luglio 2013, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara, a far data dal 1 settembre 2013, con la fusione per incorporazione del CTP da parte di EUSPE hanno dato vita ad Edilform Estense, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la formazione del settore edile, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro per la provincia di Ferrara.

Per il finanziamento di Edilform Estense si stabilisce che, il contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edile di Ferrara è determinato nella misura dello 0,50% (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la sicurezza più lo 0,50% (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la

formazione; a sua volta la Cassa Edile di Ferrara lo verserà mensilmente a Edilform Estense con acconti mensili e conguaglio in chiusura di anno edile calcolati sulla base dei versamenti effettuati l'anno precedente.

## CASSA EDILE

Con Verbale di Accordo del 17 luglio 2014 (vedi allegato) e con atto notarile del 25 Settembre 2014, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara, a far data dal 1 ottobre 2014 con la fusione per incorporazione di CEDAF e Celcof da parte di Cassa Edile della Provincia di Ferrara hanno dato vita alla Cassa Edile di Ferrara, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la bilateralità del settore edile della provincia di Ferrara.

Per il finanziamento della Cassa Edile di Ferrara e l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori ad essa iscritti, si fa riferimento al sopra citato Verbale di Accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.

### ART. 16 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RLS, RLST

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.

In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva, tali figure (di seguito denominate RLS o RLST), assumono la rappresentanza per il controllo dell'applicazione delle norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene di lavoro.

#### A) Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza nelle Imprese o unità produttive con più di 15 Dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL).

Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto fra gli stessi lavoratori delle Imprese.

Le Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alle Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del RLS.

L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del lavoratore eletto all'ente Edilform Estense.


Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali. Il RLS Aziendale deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo dei permessi.

In tutte le unità produttive nelle quali per ragioni diverse, non è istituito l'RLS aziendale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si fa riferimento agli RLST in carica.

#### B) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per le Imprese che occupino fino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL).

Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Ferrara che occupino fino a 15 dipendenti, ove risulti non presente all'interno della struttura aziendale il RLS, le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano eletti in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:

I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati RLST), saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'art. 39 del CCNL 29/01/2000. Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.



I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore edile od affine.

Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata alla Associazione Industriale stipulante nonché all'ente Edilform Estense.

#### C) Formazione dei RLS e RLST.

Ai RLS ed ai RLST, come sopra eletti, prima di espletare le loro attribuzioni, è impartita, mediante apposito corso predisposto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con l'ente Edilform Estense, una specifica formazione secondo criteri e modalità da definire fra le Parti contraenti. Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

#### D) Attribuzioni e competenze dei RLST.

I RLST restano in carica fino a risoluzione del rapporto di lavoro o dimissioni dello stesso dall'incarico. Ogni RLST è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l'accesso ai cantieri.

Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante. Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura assicurativa, ecc.)

A tal fine, viene costituito un fondo mutualistico, denominato fondo RLST, presso la Cassa Edile con un contributo a carico di tutte le Imprese pari allo 0,50% della base imponibile della Cassa Edile di Ferrara.

Fin da ora le Parti convengono che l'ente Edilform Estense fornirà, un locale idoneo e quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai RLST i quali, con report trimestrali verbalizzeranno la loro attività.

#### NOTA PER SETTORE ARTIGIANO

NON sono tenute al versamento del contributo dello 0,50% solo le aziende del settore artigiano che, nella valenza del presente CIPL, hanno l'RLS aziendale.

#### ART. 17 - CASSA EDILE

Il contributo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile e fissato nella misura del 2,55% (5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico dei lavoratori) da calcolarsi su: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e sull'elemento distinto della retribuzione.


Tale contributo dovrà essere devoluto dalle imprese alla Cassa Edile di Ferrara sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti, secondo l'apposito statuto e regolamento approvato dalle Associazioni sindacali contraenti e già in atto. Le stesse Associazioni sindacali si riservano di approvare, per ciascuno esercizio, ai sensi e per gli effetti dei CCNL del settore edile le prestazioni della Cassa Edile deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione.

Eventuali future revisioni del contributo saranno convenute in base a necessità di bilancio in sede sindacale.

#### ART. 18 - INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO

Le Parti confermano che per gli eventi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale si darà applicazione alla disciplina stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Si conferma che la Cassa Edile di Ferrara provvede, con finanziamento dalle somme del "fondo malattia/infortunio carenza e prestazioni varie" di cui all'accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente CIPL, ad integrare al 100% la retribuzione netta per tutti i casi di carenza malattia.



Pagina 14 di 23

All' operaio infortunato o assente per malattia professionale, che abbia superato il periodo di prova, tenuto conto del trattamento a carico dell'impresa disposto legislativamente, la Cassa Edile di Ferrara corrisponderà un'integrazione fino al 100% della retribuzione netta per i giorni di carenza da parte dell'INAIL.

La corresponsione dell'intera retribuzione nella giornata in cui si verifica l'infortunio resta a totale carico dell'impresa.

Il trattamento per infortunio di cui sopra assorbe e sostituisce quanto previsto dal T. U. 30 giugno 1965 n. 1124.

#### ART. 19 - QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento ai vigenti CCNL ed agli accordi territoriali in essere, la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai addetti alle industrie edilizia e affini della Provincia di Ferrara, fatti salvi diversi accordi che verranno successivamente comunicati dalle singole associazioni sono le seguenti:

- per i datori di lavoro 0,722% di cui 0,50% per quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale; le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie versano solo la quota nazionale dello 0,222 %;
- per le OO. SS. firmatarie del presente contratto 0,937% di cui 0,715% per la quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale.

Il contributo di cui sopra va computato sulla retribuzione imponibile Cassa Edile.

Il versamento della quota di adesione contrattuale è obbligatorio per i datori di lavoro e gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Ferrara, iscritti alle Associazioni Sindacali contraenti e che, comunque, beneficiando della funzione di tutela e rappresentanza assoluta da dette Associazioni nell'interesse generale delle categorie professionali organizzate ed aderendo in particolare alla contrattualistica collettiva di settore, nazionale e territoriale nella quale detta funzione si concreta in via preminente, usufruiscono anche dei servizi e delle assistenze prestate, per mezzo della Cassa Edile di Ferrara, dalle Associazioni sindacali predette.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, insieme con il contributo da essi dovuto alla Cassa Edile di Ferrara.

Alla suddetta Cassa Edile devono essere versati a cura del datore di lavoro le quote di adesione contrattuale sia dell'operaio che dello stesso datore di lavoro unitamente al contributo dovuto alla Cassa ai sensi dell'art. 17 del presente contratto integrativo provinciale.


Le modalità da seguire per il versamento delle quote in parola sono stabilite dalla Cassa Edile di Ferrara, la quale provvederà ogni mese, in base agli Accordi Nazionali e territoriali tra ANCE, CNA, CONFARTIGIANATO, LEGACOOP, AGCI, CONFCOOPERATIVE e FENEAL, FILCA e FILLEA, a mettere a disposizione delle succitate Organizzazioni Nazionali e Provinciali le quote versate in loro favore rispettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

#### ART. 20 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 53/2000 e successive modifiche e integrazioni, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall' istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.

La percentuale del 15,40% da corrispondere nel periodo di astensione obbligatoria, rimane a carico delle imprese per la parte non integrata dall'INPS e deve essere accantonata al netto presso la Cassa Edile di Ferrara.

#### ART. 21 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE



In ottemperanza a quanto stabilito dal Verbale di costituzione della Cassa Edile di Ferrara del 17 settembre 2014, si stabilisce che il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile a decorrere dal 1° ottobre 2014 viene fissato nella misura del 3,80% da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento distinto della retribuzione—per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate e per le festività.

#### ART. 22 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'azienda in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e dalle leggi in materia, è tenuta a presentare, qualora sussistano le condizioni, tempestiva domanda all'INPS di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali. L'azienda è tenuta ad esporre nell'albo del cantiere, con le stesse modalità in cui è tenuta ad esporre l'orario di lavoro, la copia fotostatica di ogni autorizzazione che le sia pervenuta per la corresponsione delle integrazioni salariali.

L'azienda è tenuta a registrare nel LUL la specifica dell'integrazione salariale corrisposta al lavoratore indicante:

- periodo dell'integrazione salariale;
- ore integrate;
- importo orario spettante;
- importo totale corrisposto.

Nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario determinati da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio o impiegato il succitato acconto non deve comportare complessivamente l'esposizione dell'impresa per un importo superiore a 173 ore (comprendente delle 150 ore da CCNL) di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS.

Si definisce che il contributo per la cassa integrazione degli apprendisti è dovuto nella misura seguente:

- 1% per aziende artigiane
- 0,30% per aziende industriali e cooperative

tale contributo si applica solo sulla retribuzione imponibile Cassa Edile degli apprendisti.

L'erogazione delle indennità di Cassa Integrazione, nella misura e con le modalità previste agli apprendisti, verrà riconosciuta nei limiti delle risorse accantonate in virtù dei relativi versamenti contributivi suddetti.

#### ART. 23 - IGIENE E SANITA'

Fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme previste dal vigente CCNL e dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni non che di quanto previsto negli allegati al D.Lgs stesso in materia di igiene, sanità e salubrità dei luoghi di lavoro, si conviene a carico dell'impresa, la fornitura annua di idonei abiti da lavoro, e la loro tempestiva sostituzione in caso di usura.

#### ART. 24 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Al lavoratore iscritto al Fondo Prevedi o Cooperlavoro che versa a titolo di contributo aggiuntivo una percentuale pari o superiore allo 0,48, gli viene rimborsata dalla Cassa Edile di Ferrara, attingendo, fino a capienza, dal Fondo Prevedi lavoratori, la percentuale dello 0,48, entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello del versamento. Relativamente alla contribuzione ed al rimborso delle quote Prevedi del contributo Azienda e del contributo aggiuntivo lavoratore, vedasi l'allegato Accordo del 17 Settembre 2014.

#### ART. 25 - INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE



Pagina 16 di 23



Le disposizioni del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che, con la stipula del presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso le eventuali condizioni collettive di miglior favore vigenti in sede aziendale che, se concesse allo stesso titolo di uno degli articoli del presente accordo, dovranno essere assorbite fino a concorrenza.

**Art. 26 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Vista la complessità dovuta alla unificazione dei tre precedenti Contratti Integrativi Provinciali, le parti firmatarie si impegnano a dirimere entro 15 giorni dalla segnalazione gli eventuali contenziosi che dovessero insorgere da diversa interpretazione delle disposizioni del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.

**Art. 27 - VALIDITA' E DURATA**

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara applicato come a suo tempo pattuito, scade il 31 dicembre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRME:

ANCE Ferrara

CNA COSTRUZIONI Ferrara

CONFARTIGIANATO Ferrara

LEGACOOP Ferrara

CONFCOOPERATIVE Ferrara

AGCI Ferrara

FENEAL-UIL Ferrara

FILCA-CISL Ferrara

FILLEA-CGIL Ferrara

ALLEGATI:

- Verbale di Accordo per la costituzione dell'ente unico per la formazione e la sicurezza sul lavoro denominato "EDILFORM ESTENSE" del 15/11/2012
- Verbale di Accordo per la costituzione della cassa edile unica denominata "CASSA EDILE DI FERRARA" del 17/07/2014
- Verbale di Accordo relativo a contribuzioni e prestazioni della Cassa Edile di Ferrara del 17/09/2014

## VERBALE DI ACCORDO

In Ferrara il 15/11/2012 le seguenti Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali:

ANCE FERRARA Sezione di Unindustria Ferrara rappresentata da: PAOLO MARTINELLI

CNA FERRARA rappresentata da: ATTILIO CAPOZZA

CONFARTIGIANATO FERRARA rappresentata da: RICCARDO MANTOVANI

LEGA COOPERATIVE FERRARA rappresentata da: LIVIO CARAVITA

AGCI FERRARA rappresentata da: GIULIANO GRANDI

CONFCOOPERATIVE FERRARA rappresentata da: GIUSEPPE BASSI

FILLEA-CGIL FERRARA rappresentata da: SANDRO GUIZZARDI

FILCA-CISL FERRARA rappresentata da: SAURO CAZZOLI

FENEAL-UIL FERRARA rappresentata da: CARLO RIVETTI

### CONSTATATO

che i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e il "Protocollo sull'intervento delle Parti Sociali Nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti Paritetici nazionali e territoriali" confermano la validità del sistema degli Enti paritetici e la sua funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali


### PREMESSO

che nella Provincia di Ferrara sono presenti attualmente due Enti Bilaterali edili:

- E.U.S.P.E. Ente Unitario Scuola Professionale Edile di Ferrara, Organismo Formativo accreditato presso la Regione Emilia Romagna. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, l'attuazione di corsi di formazione (iniziative per i giovani che entrano nel settore delle costruzioni di qualsiasi nazionalità; iniziative di formazione continua orientate alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di imprenditori, tecnici e lavoratori delle imprese edili provinciali);

- CTP Comitato Tecnico Paritetico provinciale di Ferrara per la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro in edilizia. L'Ente, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, ha per fini istituzionali, lo studio di problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro, ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro;

che nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro delle imprese edili industriali, artigiane e cooperative (CIPL unico) che operano sulla Provincia di Ferrara, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sopra richiamate hanno condiviso la necessità dell'unificazione degli

















Enti Bilaterali E.U.S.P.E. e CTP in un unico Ente che si ponga quale punto di riferimento per la formazione del settore edile locale, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro

STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:

- 1) procedere all'unificazione dei due Enti Bilaterali, E.U.S.P.E. e CTP;
- 2) Il nuovo Ente sarà destinatario delle quote di contribuzione oggi previste per i due Enti interessati alla fusione, sia nella quantità e tempistica previste nei Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per delega:  
ANCE FERRARA: PAOLO MARTINELLI   
CNA FERRARA: ATTILIO CAPOZZA   
CONFARTIGIANATO FERRARA: RICCARDO MANTOVANI   
LEGA COOPERATIVE FERRARA: LIVIO CARAVITA   
AGCI FERRARA: GIULIANO GRANDI   
CONFCOOPERATIVE FERRARA: GIUSEPPE BASSI   
FILLEA-CGIL FERRARA: SANDRO GUIZZARDI   
FILCA-CISL FERRARA: SAURO CAZZOLI   
FENEAL-UIL FERRARA: CARLO RIVETTI 

## VERBALE DI ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI

Le Associazioni Datoriali ANCE Ferrara, CNA Ferrara, CONFARTIGIANATO Ferrara, LEGA COOPERATIVE Ferrara, CONFCOOPERATIVE Ferrara, AGCI Ferrara, e le Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL Ferrara, FILCA CISL Ferrara, FILLEA CGIL Ferrara, riaffermando la validità del sistema delle Casse Edili nell'insieme degli Enti Bilaterali della provincia di Ferrara, che svolgono un ruolo strategico nelle politiche della gestione del mercato del lavoro nel settore dell'edilizia e strumento di presidio indispensabile per il rispetto delle regole e dei contratti di lavoro, intendendo perseguire e raggiungere l'obiettivo dell'unificazione delle tre Casse Edili presenti sul territorio (Cassa Edile di Ferrara, C.E.D.A.F. e C.E.L.C.O.F.) già espresso nel **Verbale di Accordo sottoscritto in data 28/08/2013** confermano e concordano OGGI quanto segue:

tenuto conto della **grave e prolungata crisi** che ha colpito il settore delle costruzioni;

tenuto conto dei **profondi cambiamenti** che interessano (e interesseranno nel breve-medio periodo) l'intero sistema di rappresentanza delle Imprese, dei Lavoratori e della Bilateralità edile, sui quali si sta discutendo a livello nazionale, regionale e provinciale;


riconoscendo e **confermando i principi contenuti nei vigenti Accordi e Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali Nazionali** sugli Organismi Bilaterali;

le **Parti Sociali Territoriali con forte senso di responsabilità ritengono che l'unificazione delle tre Casse Edili ferraresi non sia più rinviabile e possa rappresentare un'opportunità politica e strategica nel territorio provinciale**; le Parti Sociali Territoriali si impegnano affinché, l'operazione così come di seguito delineata (nel presente Verbale di Accordo e nell'Accordo tra le Associazioni Datoriali che segue), possa essere riconosciuta come modello di "buone prassi" replicabile su altri Territori della Regione.

Le Parti Sociali Territoriali, sulla base dell'esperienza maturata in occasione della fusione della Scuola Edile (Euspe) con il CTP di Ferrara che ha portato alla nascita nel settembre 2013 dell'Ente unico per la formazione e sicurezza sul lavoro denominato "Edilform Estense", concordano sul fatto che l'unificazione delle tre Casse Edili debba venire formalizzata **entro la fine dell'anno edile in corso**, attraverso un'operazione di **fusione per incorporazione** (Cassa Edile di Ferrara incorpora C.E.D.A.F. e C.E.L.C.O.F.) che produca la sua efficacia a partire dall'**01/10/2014**.

Le Parti Sociali Territoriali consapevoli che esistono esperienze, risorse e persone da integrare prevedono un periodo massimo di ~~12~~<sup>20</sup> mesi successivi alla fusione in cui i tre sistemi di gestione si dovranno perfezionare e amalgamare.

Le Parti Sociali Territoriali concordano infine che il **nuovo Statuto** della Cassa Edile unificata dovrà garantire nella *governance* dell'Ente la rappresentanza e pariteticità delle Parti firmatarie del presente Accordo (comparto industria ANCE, comparto artigiano CNA e CONFARTIGIANATO, comparto cooperazione LEGACOOP - CONFOCOOPERATIVE - AGCI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) e prevedere, quali Organi amministrativi e di controllo, il **Comitato di Presidenza** formato da Presidente e Vice Presidente, il **Consiglio di Amministrazione** e il **Collegio dei Sindaci Revisori**.

1 

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, 17 luglio 2014

ANCE FERRARA

CNA FERRARA

CONFARTIGIANATO FERRARA

LEGA COOPERATIVE FERRARA

AGCI FERRARA

CONFCOOPERATIVE FERRARA

FENEAL UIL FERRARA

FILCA CISL FERRARA

FILLEA CGIL FERRARA

*Monticelli*  
*Antonio...* *Alphello...*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

## VERBALE DI ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI


Le Associazioni datoriali ANCE Ferrara, CNA Ferrara, CONFARTIGIANATO Ferrara, LEGA COOPERATIVE Ferrara, CONFCOOPERATIVE Ferrara, AGCI Ferrara e le Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL Ferrara, FILCA CISL Ferrara e FILLEA CGIL Ferrara, a seguito del Verbale di Accordo sottoscritto in data 17/07/2014 relativo all'unificazione delle tre Casse Edili Ferraresi (Cassa Edile Ferrara, C.E.D.A.F. e C.E.L.Co.F) che prevede la nascita a far data dall'01/10/2014 di un'unica Cassa Edile quale punto di riferimento delle imprese e dei lavoratori del settore edile territoriale, concordano che per i primi 3 anni edili di funzionamento della nuova Cassa le aliquote contributive che dovranno essere versate e le prestazioni erogate saranno le seguenti:

Descrizione aliquote	a carico lavoratore	a carico azienda	Totale
Contributo cassa edile	0,425	2,125	2,550
Contributo anzianità ordinaria		3,800	3,800
Quote di adesione contrattuale	0,937	*0,722	1,659
Edilform Estense per formazione		0,500	0,500
Edilform estense per sicurezza		0,500	0,500
Malat./Inq. carenza e prestazioni varie		1,650	1,650
Rlist		0,500	0,500
Lavori usuranti		0,100	0,100
*Cig apprendisti artigiani		*1,000	*1,000
*Cig apprendisti industria e coop.		**0,300	**0,300
Totale senza apprendisti	1,362	9,897	11,259

\* Le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie versano solo la quota nazionale dello 0,222%  
 \*\* Queste percentuali si applicano solo sull'imponibile degli apprendisti

Le parti inoltre concordano con il seguente piano di prestazioni territoriali a favore dei lavoratori, oltre naturalmente a quelle già stabilite o in fase di predisposizione dai rispettivi contratti collettivi nazionali:

Premio per donazioni di sangue	€. 40,00
Rimborso per cure e protesi dentarie	50% annuo fino ad massimo di €. 680,00
Rimborso spese oculistiche e occhiali	50% fino ad massimo di €. 180,00
Rimborso protesi ortopediche e acustiche	60% annuo fino ad massimo di €. 500,00
Sussidio per cure termali	€. 90,00 per cure Inps €. 180,00 per cure Asl
Sussidio per l'inserimento dei figli nelle scuole di infanzia	€. 100,00 annuali



Sussidio in caso di morte per malattia, infortunio professionale ed extraprofess.	€. 1.500,00 solo se non si beneficia delle 300 ore Ape
Assegni di studio	
per iscrizione alla 1° media inferiore	€. 100,00
per i promossi in 2° e 3° media	€. 100,00
per i diplomati di 3° media	€. 100,00 con sufficiente (6) €. 140,00 con buono (7) €. 190,00 con distinto (+7)
per iscrizione alla 1° superiore buono libri	€. 150,00
per i promossi delle superiori	€. 245,00 con media inf. a 7 €. 370 con media da 7
università premio annuo	€. 400,00 in regola P.S. con media superiore a 20/30
Laurea conseguita negli anni previsti dal corso di studi	€. 300,00
Edilcard	In base a quanto previsto da CNCE
Sussidi straordinari	Da valutarsi caso per caso
Premio di fedeltà al lavoro	€ 1.000,00 per chi ha 20 anni o più di versamenti in Cassa Edile









Relativamente alla normativa e alle modalità di richiesta delle erogazioni si fa riferimento ai regolamenti già presenti presso le Casse Edili di Ferrara che già erogavano le sopraindicate prestazioni. Le integrazioni di malattia e infortunio verranno rimborsate alle aziende dalla Cassa Edile. I rimborsi di c.i.g. anticipata agli apprendisti verranno effettuati fino a capienza dei fondi appositamente istituiti.

La Cassa Edile continuerà a rimborsare con risorse proprie l'1% versato dalle ditte Artigiane e Industriali i cui lavoratori aderiscono a Prevedi e lo 0,48% ai lavoratori che aderendo a Prevedi decidono di versare un contributo di almeno l'1,48%. Entrambi questi rimborsi avverranno con le stesse modalità finora utilizzate dalle Casse Edili preesistenti.

Per quanto riguarda gli sgravi alle aziende tuttora erogati in modo diverso dalle varie Casse Edili attraverso ristorni diretti, le parti sociali sopra indicate, si impegnano a rivedere la materia nei prossimi mesi per definirne misura e modalità valide per tutte le aziende edili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara 17 Settembre 2014

Ance Ferrara  Feneal Uil Ferrara   
Cna Ferrara  Filca Cisl Ferrara   
Confartigianato Ferrara  Fillea Cgil Ferrara   
Lega Cooperative Ferrara   
Apci Ferrara   
Confcooperative Ferrara 